

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.2.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Accertamento tributario standardizzato: il contraddittorio deve essere attivato obbligatoriamente.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 31.1.2014, n. 2223

...omissis...

Il motivo è fondato. La sentenza non fa alcun riferimento alla questione che presenta una sua decisiva rilevanza. Sul punto deve ricordarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui: "La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi "per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito", prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, u.c., vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi" (Cass. n. 9209 del 2011).

Con il secondo motivo, l'amministrazione deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), alla stregua del quale afferma di aver condotto l'accertamento, rilevando una antieconomicità della gestione dell'azienda che presentava ricavi costantemente inferiori alle componenti negative del reddito: un accertamento, quindi, tutt'altro che formato con mero riferimento ai coefficienti presuntivi di reddito, così come afferma il giudice a quo, con motivazione quanto meno insufficiente, vizio censurato con il terzo motivo di ricorso. Tanto più che nel caso di specie, evidenzia l'amministrazione, si era proceduto instaurando il contraddittorio nella fase di formazione della pretesa tributaria, senza che in quella sede il contribuente avesse prodotto elementi utili a risolvere le contraddizioni gestionali rilevate dall'Ufficio:

ed anche i risultati di questa fase procedimentale avrebbe dovuto costituire un quadro di riferimento della motivazione per il giudice d'appello.

Le censure sono fondate in quanto il giudice d'appello non ha effettivamente valutato gli elementi posti in evidenza dall'Ufficio a conforto della legittimità del suo operato e la motivazione della sentenza è insufficiente a dare nel concreto le ragioni del convincimento del giudicante. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio perchè rivaluti la situazione anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di guesta Corte con la sentenza n. 26635 del 2009, secondo cui: "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello standard, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata". Ed inoltre "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente".

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

p.q.m.

La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014